DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/43/UE DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2010

recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 6, l'articolo 33, paragrafo 6 e l'articolo 51, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Occorre che le norme e la terminologia in materia di requisiti organizzativi, di conflitti di interesse e di regole di condotta siano allineate il più possibile alle norme introdotte nel settore dei servizi finanziari dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio [2] e dalla direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva [3]. Questo allineamento consentirebbe, pur tenendo debitamente conto delle specificità proprie dell'attività di gestione collettiva di portafogli, di uniformare le norme non soltanto tra i diversi settori dei servizi finanziari, ma anche, più in generale, per il settore della gestione di attività, dato che alcuni Stati membri hanno già esteso una parte delle disposizioni della direttiva 2006/73/CE alle società di gestione degli OICVM.

(2) È opportuno adottare dette norme tramite una direttiva per permettere l'adeguamento delle misure di esecuzione alle specificità dei mercati e dei sistemi giuridici propri di ogni Stato membro. La direttiva garantirà anche il massimo livello di uniformità con il regime creato dalla direttiva 2006/73/CE.

(3) Pur avendo una pertinenza generale per tutte le società di gestione, i principi definiti nella presente direttiva sono abbastanza flessibili da consentire che la loro applicazione e la vigilanza sull'applicazione da parte delle autorità competenti siano proporzionate e tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività delle società di gestione, della diversità delle società rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2009/65/CE, nonché della diversa natura dei vari OICVM che possono essere gestiti da una società di gestione.

(4) Nella misura consentita dalla legislazione nazionale, occorre che le società di gestione possano affidare a terzi l'esercizio di alcune delle loro attività. Occorre pertanto che le misure di esecuzione vadano lette conformemente. È opportuno in particolare che le società di gestione esercitino la diligenza dovuta per determinare se, tenuto conto della natura delle funzioni affidate ai terzi, l'impresa che esercita dette attività possa essere considerata qualificata e capace di svolgere dette funzioni. Pertanto occorre che il terzo soddisfi tutti i requisiti in materia di organizzazione e di conflitti di interesse relativi all'attività da svolgere. Occorre inoltre che la società di gestione verifichi se il terzo ha adottato le misure idonee per conformarsi ai predetti obblighi e ne controlli l'effettiva osservanza. Quando il delegato è responsabile dell'applicazione delle norme che disciplinano le attività delegate, occorre che alle attività di controllo delle attività delegate si applichino obblighi equivalenti in materia di organizzazione e di conflitti di interessi. Occorre che nel processo di diligenza dovuta la società di gestione possa tenere conto del fatto che il terzo a cui sono delegate le attività è spesso soggetto alla direttiva 2004/39/CE.

(5) Per evitare che le società di gestione e le società di investimento che non hanno designato società di gestione siano assoggettate a norme diverse, occorre che queste ultime siano soggette alle stesse regole di condotta e alle stesse disposizioni in materia di conflitti di interesse e di gestione dei rischi cui sono soggette le società di gestione. Pertanto, per buona pratica, le norme della presente direttiva sulle procedure amministrative e i meccanismi di controllo interno si applicano sia alle società di gestione che alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione, tenendo conto del principio di proporzionalità.

[1] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
[2] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
[3] GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.